



Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributaristi e dei
Servizi Professionali



Federazione di L.A.I.T. per la qualificazione e la
certificazione dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi
Professionali

REGOLAMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

Approvato dall'Assemblea degli Associati con delibera del 29 ottobre 2018

L'Associato LAIT e/o accreditato alla Federazione LAITCERT, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, è tenuto a conformarsi alle disposizioni del presente "Regolamento dei crediti formativi" ai fini dell'adempimento degli obblighi di formazione permanente previsti dalla disciplina associativa e, per quanto di competenza, ai fini del conseguimento e del mantenimento dei requisiti richiesti per l'eventuale attestazione rilasciata dall'Associazione ai sensi della Legge 4/2013 e per l'accesso alla procedura di certificazione professionale secondo la norma UNI 11511. Restano ferme le competenze e le procedure proprie dell'Ente di Certificazione.

Art. 1 – CREDITI FORMATIVI

- a) Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione permanente previsto dall'art. 6 dello Statuto LAIT e dal presente Regolamento, ciascun Associato **è tenuto a maturare, per ciascun anno formativo, n. 20 (venti) crediti formativi.**
- b) Dei n. 20 (venti) crediti formativi annuali, almeno **n. 3 (tre) crediti** devono essere conseguiti mediante attività di formazione in materia **deontologico-professionale.**
- c) Ai fini del presente Regolamento, **un credito formativo corrisponde a n. 1 (una) ora di attività formativa.**
- d) Ai fini del conseguimento e/o del mantenimento della Certificazione professionale UNI 11511 per la professione di Tributarista, L'Associato LAIT e/o accreditato alla Federazione LAITCERT è tenuto a rispettare gli ulteriori requisiti formativi eventualmente previsti dallo schema di certificazione e dalle procedure applicabili dell'Ente di Certificazione. Qualora tali disposizioni prevedano un requisito di n. 12 (dodici) ulteriori crediti formativi annuali, questi si aggiungono ai n. 20 (venti) crediti formativi previsti dal presente Regolamento, per un totale di n. 32 (trentadue) crediti formativi annuali. Restano ferme le competenze dell'Ente di Certificazione in ordine alla verifica dei requisiti per il conseguimento e il mantenimento della Certificazione.

Art. 2 – ATTIVITÀ FORMATIVE UTILI ALLA MATURAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

Le attività formative che consentono la maturazione dei crediti formativi sono le seguenti:

- a) corsi, seminari e convegni di aggiornamento professionale svolti in presenza, ovunque realizzati, organizzati da LAIT, da LAITCERT o da strutture facenti parte del sistema confederale cui LAIT aderisce;
- b) corsi, seminari e convegni di aggiornamento professionale realizzati mediante piattaforme informatiche, organizzati da LAIT, da LAITCERT o da strutture facenti parte del sistema confederale cui LAIT aderisce;



Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributaristi e dei
Servizi Professionali



Federazione di L.A.I.T. per la qualificazione e la
certificazione dei Consulenti Tributaristi e dei Servizi
Professionali

- c) giornate di aggiornamento, approfondimento e perfezionamento nelle materie che costituiscono oggetto della professione di Tributarista, nonché, più in generale, in materia economica, commerciale, fiscale, finanziaria e in ogni altra materia connessa o funzionale all'esercizio dell'attività professionale del Tributarista, organizzate e realizzate, in qualunque forma, da strutture terze.
- d) Con riferimento alle attività formative di cui alla lettera c) del comma 1, saranno riconosciuti, ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dal presente Regolamento, esclusivamente i crediti formativi maturati **oltre il limite dei n. 20 (venti) crediti annuali** previsti per gli Associati LAIT.
- e) Gli attestati di partecipazione rilasciati da strutture esterne all'Associazione potranno essere sottoposti alla valutazione di un'apposita Commissione, nominata da LAITCERT, al fine di verificarne l'attinenza alle materie e alle competenze proprie della professione di Tributarista.
- f) In ogni caso, con esclusivo riferimento al conseguimento e **al mantenimento della Certificazione professionale UNI 11511**, restano ferme le competenze dell'Ente di Certificazione e le procedure previste dallo schema di certificazione e dalla documentazione applicabile. La valutazione effettuata dall'Associazione ai fini del riconoscimento dei crediti associativi non sostituisce né vincola la valutazione effettuata dall'Ente di Certificazione ai fini della Certificazione UNI 11511.
- g) L'attività formativa organizzata da **LAIT, LAITCERT, ENFORM** – Ente Nazionale per la Formazione promosso da LAIT – e dalle strutture facenti parte del sistema confederale cui LAIT aderisce è pubblicata e resa disponibile sui rispettivi siti istituzionali, secondo le modalità stabilite dagli organizzatori.

Art. 3 – PROCEDURA DI VERIFICA E REGISTRAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

- a) Ogni Associato LAIT e/o accreditato LAITCERT, in regola con il pagamento della quota associativa, è tenuto ad aggiornare il proprio profilo formativo, registrando i crediti formativi maturati di volta in volta.
- b) L'aggiornamento e la registrazione dei crediti dovranno essere effettuati accedendo alla propria area riservata sul sito istituzionale dell'Associazione, secondo le modalità e i termini ivi indicati.
- c) La documentazione attestante la partecipazione alle attività formative dovrà essere conservata dall'Associato e, ove richiesto, resa disponibile ai fini delle verifiche previste dall'Associazione e/o dalla Federazione.



Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributarî e dei
Servizi Professionali



Federazione di L.A.I.T. per la qualificazione e la
certificazione dei Consulenti Tributarî e dei Servizi
Professionali

Art. 4 – ACCREDITAMENTO DEI RELATORI

1. Il relatore che intenda svolgere attività di docenza nell'ambito delle attività formative organizzate da ENFORM, LAIT, LAITCERT e dalle strutture ad esse collegate deve presentare apposita richiesta di accreditamento alla Federazione LAITCERT.
2. La richiesta può essere presentata in forma libera, a mezzo posta elettronica, allegando il proprio **curriculum vitae**, con particolare evidenza:
 - a) dell'esperienza maturata in qualità di docente;
 - b) delle materie nelle quali il relatore ritiene di possedere specifiche competenze;
 - c) della propria disponibilità, totale o parziale, a effettuare trasferte e spostamenti per lo svolgimento delle attività formative.
3. I relatori che, anteriormente all'approvazione del presente Regolamento, abbiano già svolto attività formative per ENFORM sono esonerati dalla procedura di accreditamento di cui al presente articolo.
4. I relatori di cui al comma precedente sono comunque tenuti a fornire il proprio curriculum vitae, corredato delle informazioni e delle precisazioni indicate al comma 2.

Art. 5 – MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI MATURAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

1. L'Associato LAIT e/o accreditato alla Federazione LAITCERT che non adempia all'obbligo annuale di maturazione dei crediti formativi previsti dal presente Regolamento **non avrà diritto al rilascio dell'attestato annuale di qualifica e qualificazione professionale dei servizi prestati**, ai sensi della Legge 4/2013, da parte dell'Associazione LAIT, anche qualora risulti in regola con gli ulteriori adempimenti previsti.
2. L'Associato LAIT e/o accreditato alla Federazione LAITCERT **che non adempie all'obbligo di maturazione dei crediti formativi previsti dal presente Regolamento**, oltre a non ottenere l'attestato annuale di qualifica e qualificazione professionale dei servizi prestati ai sensi della L. 4/2013 da parte dell'Associazione LAIT, **non potrà ottenere da LAIT l'attestazione necessaria per accedere alla procedura di richiesta della Certificazione professionale UNI 11511** qualora non abbia maturato i crediti formativi necessari e richiesti dall'Ente Certificatore. Una volta conseguita la Certificazione professionale UNI 11511, il relativo mantenimento e la verifica del permanere dei requisiti richiesti sono di competenza dell'Ente Certificatore, che provvede al monitoraggio secondo le proprie procedure e disposizioni.



Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributari e dei
Servizi Professionali



Federazione di L.A.I.T. per la qualificazione e la
certificazione dei Consulenti Tributari e dei Servizi
Professionali

cert

Art. 6 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il **29 ottobre 2018**.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore, le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutti gli Associati LAIT e agli accreditati LAITCERT per quanto di rispettiva competenza.